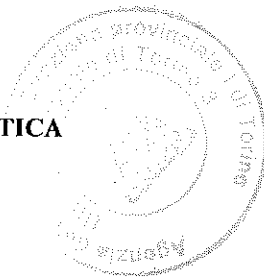


ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA

“LA CITTA’ E L’ARTE”

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15 MARZO 2024



Regolarmente convocata secondo le modalità disposte dallo Statuto Sociale, si è svolta oggi, venerdì 15 marzo, con inizio alle ore 21.00 presso la Sede Sociale, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica “La Città e l’Arte” al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione della Presidente;
- 2) Approvazione del nuovo Statuto Sociale (D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 e s.m. - Codice del Terzo Settore e Lg. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i. - Riforma dello Sport).;
- 3) Varie ed eventuali.

Constatata e fatta constatare la regolarità delle convocazioni e la qualificata maggioranza dei Soci presenti che rende l'Assemblea valida ed atta a deliberare, la Presidente ha iniziato la riunione con una breve relazione volta a riassumere ed aggiornare i presenti in merito alla Riforma del Terzo Settore e alla relativa entrata in vigore del RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore (D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 e s.m. - Codice del Terzo Settore), ma anche alla Riforma dello Sport (Lg. 36/2021 e s.m.i) che, sebbene ancora soggetta ad alcune variazioni, è in vigore dal 01/07/2023.

Al fine di poter mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata e regolarmente iscritta al Registro Coni e al nuovo R.A.S.D. – Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche, e di Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore è fondamentale quindi adottare un nuovo testo di Statuto Sociale adeguato sia al D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 e s.m. (Codice del Terzo Settore) che al D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. (Riforma dello Sport),

La Presidente ha quindi illustrato e commentato analiticamente le modifiche richieste da entrambe le riforme, chiedendo successivamente ai Soci presenti di esprimersi nel merito, aprendo un dibattito al termine del quale l'Assemblea si è espressa con l'approvazione all'unanimità, per alzata di mano, del nuovo testo di Statuto Sociale.

L'Assemblea ha quindi dato mandato alla Presidente di :

- procedere alla registrazione del presente verbale riportante, di seguito, il testo di Statuto Sociale approvato, costituendone unico atto presso il competente Ufficio del Registro, ai sensi dell'art. 8 c. 3 e 5 del D. Lgs. 3/7/17 n. 117 e s.m., in esenzione da imposta di registro ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del D.lgs. 29 agosto 2023 n. 120 che ha introdotto il comma 2-bis all'art.12 del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e in esenzione da imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica

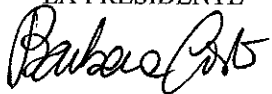
ne prov
le di T
colle
l'opac

26/10/1972 n. 642.

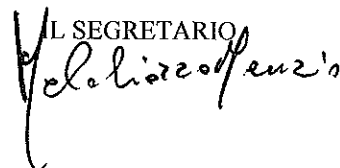
- avviare le procedure per l'iscrizione dell'Associazione al Runtis - Registro Unico Nazionale Terzo Settore
- inviare copia della documentazione connessa alla variazione dello Statuto Sociale iscrizione al Runtis agli Enti a cui l'Associazione è collegata o con cui collabora, per conoscenza e competenza.

La Presidente, constatando la mancanza di altri argomenti da discutere e deliberare, ha dichiarato conclusa l'Assemblea Straordinaria alle ore 23.15.

LA PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Registrato a Torino Agenzia delle Entrate

22 APR. 2024

4410

versati €

€ **ESENTE**

di cui per diritti

IL DIRETTORE

IL FIANZIARIO





ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA "LA CITTA' E L'ARTE"

STATUTO SOCIALE

Titolo I - Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 - Denominazione e Sede

Costituita in data 05/12/2008, è organizzata ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, dell'art.90 della legge 27 dicembre 2002 n.289 e degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e n. 39, e successive modificazioni, con sede in Via Cavour n. 46 - 10024 MONCALIERI (TO), un'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, che assume la denominazione di **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA "LA CITTA' E L'ARTE"** anche abbreviata in **"A.P.S. LA CITTA' E L'ARTE A.S.D. "**.

L'Associazione, attualmente senza personalità giuridica, potrà richiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14, D.lgs. 39/2021 s.m.i

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" anche in acronimo "ASD".

La locuzione "di promozione sociale" e l'acronimo "APS" avranno valore effettivo solo ad iscrizione ultimata presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), come precisato nell'art. 27 del presente Statuto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2 - Colori Sociali

Qualora vengano definiti i colori sociali, l'Associazione potrà dotarsi di maglie sportive e divise da gioco, contraddistinte da un logo o scritta o colori sociali.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lg. 36/2021, che,

sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'Art. 118 della Costituzione, in conformità con l'art.90 della Legge 27 dicembre 2002 n.289, la Legge n.106/2016 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, una crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare di rappresentare un punto di riferimento e costituire una struttura di servizio per in special modo per quanto attiene la promozione, l'organizzazione, l'educazione e la pratica delle discipline sportive dilettantistiche in genere e specificamente dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle danze accademiche, danze coreografiche, danze internazionali, street dance, ma anche attività volte al benessere fisico e psichico delle persone quali ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, nonché, più in generale, l'animazione sportiva e culturale, turistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali del Territorio

In questo ambito l'Associazione si ripromette di promuovere anche le attività riconducibili allo "sport per tutti" prevedendo l'inserimento di soggetti disabili e/o portatori di handicap.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e le altre attività di interesse generale di cui all'articolo 6 del presente Statuto e dell'articolo 5, lettera t) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile, fatte salve



integrazioni e modificazioni subentrate da nuove norme e leggi governative.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II - Attività esercitate

Art. 5 - Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Statuto:

- Attività sportiva dilettantistica e altra attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 6 - Attività Sportiva Dilettantistica e altre attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni.

L'associazione si propone di promuovere, gestire e sviluppare attività sportive dilettantistiche in via stabile e principale, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti discipline sportive previste dal Coni: danze accademiche, danze coreografiche, danze internazionali, street dance in tutte le loro specialità, ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ma anche attività volte al benessere fisico e psichico delle persone, nonché, più in generale, l'animazione sportiva e culturale, turistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali del Territorio

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'associazione si propone altresì di promuovere, gestire e sviluppare attività culturali, artistiche e ricreative in ogni loro forma. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare ed organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e previste o prevedibili nel contesto del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e/o dall'Organismo sportivo o Rete Nazionale del Terzo Settore a cui è affiliata.

L'Associazione, inoltre, per conseguire nel migliore dei modi i propri obiettivi di carattere generale, in ambito sociale e istituzionale, si ripromette o prevede la possibilità di svolgere le seguenti attività di interesse generale, come da art. 5 del Codice del Terzo Settore alle lettere:

- d) Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Organizzazione e gestione di attività volte alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) organizzazione e gestione di attività finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- s) organizzazione e gestione di attività finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia delle biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio e dei suoi prodotti.
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) organizzazione e gestione di attività volte alla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) organizzazione e gestione di attività finalizzate alla promozione e tutela dei diritti;



z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione per esercitare tali attività, in modo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- progettare, organizzare e svolgere direttamente eventi ed attività ludico-ricreative, musicali, teatrali ed artistico espressive, quali veri momenti di aggregazione e promozione sociale sul territorio locale;
- organizzare e collaborare a progetti scolastici da svolgere anche in orario didattico.
- realizzare e gestire Centri d'Incontro per giovani e meno giovani, valorizzando i talenti di ciascuno e curando anche l'inserimento di soggetti diversamente abili ed in situazione di disagio;
- organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni, momenti di incontro e ritrovo, attività estive, gite naturalistiche e di educazione ambientale, campeggi e soggiorni, attività di animazione culturale, musicale e di teatro amatoriale, mostre e rassegne, saggi e conferenze di approfondimento e attività finalizzate al recupero e mantenimento della memoria storica delle tradizioni popolari locali;
- promuovere ed organizzare, anche in sinergia con l'Ente Comune e le Istituzioni del Territorio, ogni iniziativa ritenuta utile e di servizio alle fasce più deboli e disagiate, nonché persone in difficoltà della Cittadinanza, anche eventualmente strutturando o gestendo direttamente, se necessario, centri di formazione ed avviamento allo sport, servizi di doposcuola e assistenza scolastica, spazi di ritrovo, Comunità e Beni Comuni, compresa la somministrazione al loro interno di alimenti e bevande ai partecipanti e terzi;
- promuovere, gestire ed organizzare ogni attività di solidarietà sociale eventualmente organizzata in collaborazione con il Banco Alimentare, Organizzazioni Benefiche e di Promozione Sociale attive e presenti nel Territorio;
- proporre, sviluppare, realizzare progetti e momenti educativi e di integrazione sociale attraverso l'attività motoria e sportiva nell'ambito intercomunale ed in tutto il territorio nazionale, finalizzati altresì a sensibilizzare i giovani, famiglie, anziani sulle problematiche sociali attuali;
- organizzare direttamente o partecipare, sotto l'egida di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni CONI ed Istituzioni Sportive, nazionali o europee, ad iniziative e Campagne Promozionali di "Sport & Salute", di "Sport per tutti e di ciascuno" nonché Tornei, Gare sportive a carattere amatoriale e/o campionistico, Stages e Corsi di formazione ed attività fisico-sportiva, di preparazione e condizionamento fisico, psichico e ludico-motorio



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and another below it, and a vertical signature on the far right.

finalizzati al benessere mentale e corporale della Persona;

- pubblicare periodici e/o gestire siti web o mezzi di informazione/comunicazione social, notiziari riguardanti l'Associazione ed il Territorio locale o intercomunale di riferimento.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione diretta di impianti sportivi, strutture sociali, centri ricreativi, centri estivi, spazi ed ambienti, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri Soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle Associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro Soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.

Art. 7 - Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- in quanto affiliata ad un Ente di secondo livello (Rete Associativa), Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito Registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri Soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. n.117/2017;
- può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D.lgs. n.117/2017.
- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al



L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 9 - Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri Enti del Terzo Settore e con Enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività ed al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti

Emmanuel
Mh
ed

di quanto previsto dall'art.36 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni.

Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

Art. 10 - Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 11 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili. Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art. 12 - Informativa sociale

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere trasmessi a tutti i Soci aventi diritto al voto, pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;

Barbara Costa

- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.



È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 30 del presente Statuto.

Art.14 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente statuto
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art.15 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Registro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Registro dei volontari di cui all'art.10 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche solo con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Gli associati possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.16 - Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'art.25 del presente Statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.17 - Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle



Handwritten signatures and initials on the right margin.

attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenni, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

La qualifica di socio si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione, fermo restando la facoltà del Consiglio Direttivo, nei sessanta giorni successivi, di procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale.

I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal Socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in



nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 18 - Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art.19 - Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

Barbara Coli

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 20 - Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- f) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata.
- g) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente



convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, decesso, o scioglimento dell'Associazione gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. I Soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento delle quote associative e degli arretrati dovuti.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 21 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 25 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 22 - L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai Soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento della prima e della seconda convocazione e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce di massima, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto;

Barbara

- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei Soci in merito al rifiuto della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.



In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per

eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'Assemblea può essere validamente tenuta in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli aventi diritto potranno utilizzare

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto (Segretario o Notaio) verbalizzante.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente.

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea Sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

Barbara Costa del 20/10/2016

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più Vicepresidenti. In caso di più Vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di Vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;



Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, in questo caso, il Presidente accerta preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lg. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 24 - Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i Soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predisporre per l'Assemblea Sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 25 - L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei



Barbara B. del 2020

componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art.26 - Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L'Associazione si iscrive nel Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assolve le funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa.

L'iscrizione avviene tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e/o del Soggetto a ciò preposto che saranno emanate, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende affiliarsi.

Come previsto dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n.39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro



nazionale delle associazioni e società dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 27 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. n.117/2017 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 successive modificazioni ed integrazioni, tramite il proprio Legale Rappresentante o la Rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 28 - Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al Codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore in materia di associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 29 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei Soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni



Barbara Colli

dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 31 - Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al Codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore in materia di associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 32 - Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati a quanto previsto dall'articolo 90 della legge 289/2002, restano tali sino alla non abrogazione di quanto previsto dai decreti legislativi 36 e 38 del 28 febbraio 2021. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e Società sportive restano tali sino all'entrata in vigore del Decreto legislativo n.39 del 28 febbraio 2021, allorché in materia l'Associazione si conforma a quanto previsto da tale decreto. A decorrere dalla loro entrata in vigore, l'Associazione si conforma a quanto previsto dai decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni, Decreti correttivi e altre Deliberazioni Governative, per quanto compatibili.

